



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 121 della Giunta comunale

OGGETTO: Contratto di servizio gestione strutture sportivo-ricreative comunali site in Loc. Giare: proroga affidamento servizio alla ditta "Albergo Miravalle" di Caser Gianmario e C. sas fino al 30.09.2021.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **diciassette** del mese di **novembre**, alle ore 17.00, nella sede municipale nel rispetto delle misure ministeriali e provinciali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Loss Antonio - Sindaco
2. Bettega Camillo - Vicesindaco
3. Bettega Martina - Assessore
4. Dalla Sega Aurora - Assessore
5. Rigoni Sara - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Loss Antonio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Contratto di servizio gestione strutture sportivo-ricreative comunali site in Loc. Giare: proroga affidamento servizio alla ditta “Albergo Miravalle” di Caser Gianmario e C. sas fino al 30.09.2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che con deliberazione n. 32 dd. 19.10.2016 il Consiglio comunale stabiliva:

1. di affidare a terzi, ai sensi dell’art.68 del TULLRROC approvato con DPR. 01.02.2005 n.3/L e s.m., previo espletamento della procedura illustrata in premessa, il servizio pubblico di gestione delle strutture sportivo-ricreative comunali site in località Giare e costituite da:
 - un campo polivalente
 - un campo bocce;
 - un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (il vecchio chiosco bar recentemente ristrutturato e ampliato), quale struttura ausiliaria agli impianti sportivi predetti e, di fatto, anche all’intera area sportivo-ricreativa comunale.
2. di approvare ed allegare alla presente, quale parte integrante e sostanziale, lo schema di avviso al pubblico (allegato A) nonché lo schema di contratto di servizio (allegato B) volto a disciplinare in forma compiuta e puntuale i rapporti fra Comune e affidatario del servizio.
3. di stabilire che il canone annuo di concessione (art.4 dello schema di contratto) non dovrà essere inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila).

Dato atto che, con successivo provvedimento del Segretario comunale n. 54 dd. 28.11.2016, si aggiudicava alla ditta “Albergo Miravalle” di Caser Gianmario & C. sas con sede a Imer (TN) in Via Nazionale, n. 213 il servizio pubblico di gestione delle strutture sportivo-ricreative comunali site in località Giare e costituite da un campo polivalente, un campo bocce e un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, quale struttura ausiliaria agli impianti sportivi predetti e, di fatto, anche all’intera area sportivo-ricreativa comunale, per il periodo di quattro anni decorrenti dal 01.01.2017 ad un canone annuo di concessione fissato in euro 16.500,00.

Richiamato, allo scopo, il contratto di servizio rep. n. 101 di data 23.12.2016 relativo all’affidamento del servizio pubblico di gestione delle strutture sportivo-ricreative comunali site in località Giare (il campo polivalente, il campo bocce e il pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande) alla ditta “Albergo Miravalle”, di Caser Gianmario, per il periodo dal 01.01.2017 e fino a tutto il 31.12.2020;

vista la nota prot. nr. 3343 dd. 11.09.2020 con la quale il sig. Caser Gianmario ha chiesto la proroga del contratto di cui trattasi fino al 31.12.2021, con contestualmente riduzione del canone annuo di affitto, motivando tali richieste con la necessità di recuperare il mancato fatturato e, di conseguenza, il mancato guadagno registrato nell’ultimo anno di gestione a causa dell’annullamento di molti eventi turistici a seguito del dilagare dell’epidemia da COVID-19;

considerato che la situazione legata al diffondersi alla pandemia ha oggettivamente cancellato tutti gli avvenimenti e le manifestazioni programmate nel periodo primaverile ed estivo, condizionando

fortemente i movimenti e le attività delle persone e riducendo al limite gli spostamenti, con evidenti ricadute economiche su tutti i tipi di attività presenti sul territorio;

dato atto che, apposito DPCM emesso dal Governo a sostegno delle attività economiche, al quale ha fatto seguito la L.P. 13/05/2020, n. 3, recante “Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della PAT per gli esercizi finanziari 2020/2022” che, riconoscendo il danno economico legato al diffondersi della pandemia da Covid 19 ha imposto la revisione dei canoni legati a servizi e locazioni per l’intero periodo legato al “lockdown”, decorrente dal 31/01/2020 fino alla ripresa delle attività economiche, riduzione che l’Amministrazione ha formalmente accordato al concessionario, in applicazione alla specifica previsione normativa di cui trattasi;

valutata pertanto, la fondatezza delle richieste presentate e ritenuto di concedere dalla ditta “Albergo Miravalle” di Caser Gianmario & C. sas con sede a Imer (TN), la proroga di mesi nove del contratto di servizio rep. n. 101 sottoscritto in data 23.12.2016, decorrente dal 01/01/2021 fino a tutto il 30/09/2021;

specificato che:

- la proroga è giustificata dalle oggettive limitazioni imposte a tutte le attività economiche conseguenti al dilagare dell’epidemia da COVID-19 ed ai relativi risvolti economici;
- la durata della proroga è stabilita in mesi nove, decorrenti dal 01/01/2021 e fino a tutto il 30/09/2021, termine che non sarà prorogabile ulteriormente in alcun modo;
- il canone di concessione fissato in euro 16.500,00 dal contratto di servizio rep. n. 101 di data 23.12.2016, viene rideterminato in funzione della durata della proroga e quantificato in euro 12.375,00 da versare per il 50% entro il mese di luglio 2021 ed il saldo prima della riconsegna dei locali (30/09/2021);
- la proroga del contratto di servizio non prevede la possibilità di modificare alcuna delle condizioni inizialmente pattuite che vengono confermate in toto, come previste nel contratto rep. n. 101 di data 23.12.2016, che si richiama in ogni sua parte, ancorchè non materialmente allegato al presente atto;
- sarà cura dell’Amministrazione apportare eventuali modifiche al canone di servizio a seguito di specifiche disposizioni normative che prevedano eventuali riduzioni e/o agevolazioni a favore degli operatori economici del settore di riferimento.

accertato, altresì che il concessionario ha formalmente adempiuto alle obbligazioni pregresse;

ciò premesso,

visti e richiamati :

- il contratto di servizio rep. n. 101 dd. 23.12.2016 stipulato con la ditta “Albergo Miravalle” di Caser Gianmario e C. sas”;
- la L.P. 19/07/1990 nr. 23 ed il relativo regolamento di attuazione;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione T.A.A. approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 01.2.02005, n° 4/L;

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - il Regolamento di contabilità vigente;
 - lo Statuto comunale;
- acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- acquisito, altresì, il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ;
- con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, la durata del contratto relativo all'affidamento del servizio pubblico di gestione delle strutture sportivo-ricreative comunali site in Loc. Giare (campo polivalente, campo bocce e il pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande all'insegna "Baret") sottoscritto con il sig. Caser Gianmario legale rappresentante della ditta "Albergo Miravalle", di mesi 9 (nove), decorrenti dal 01.01.2021 e fino a tutto il 30.09.2021.
2. Di precisare che:
 - la proroga è giustificata dalle oggettive limitazioni imposte a tutte le attività economiche conseguenti al dilagare dell'epidemia da COVID-19 ed ai relativi risvolti economici;
 - la durata della proroga è stabilita in mesi nove, decorrenti dall'01/01/2021 fino a tutto il 30/09/2021, termine che non sarà prorogabile ulteriormente in alcun modo;
 - il canone di concessione fissato in euro 16.500,00 dal contratto di servizio rep. n. 101 di data 23.12.2016, viene rideterminato in funzione della durata della proroga e quantificato in euro 12.375,00 da versare per il 50% entro il mese di luglio 2021 ed il saldo prima della riconsegna dei locali (30/09/2021);
 - la proroga del contratto di servizio non prevede la possibilità di modificare alcuna delle condizioni inizialmente pattuite che vengono confermate in toto, come previste nel contratto rep. n. 101 di data 23.12.2016, che si richiama in ogni sua parte, ancorchè non materialmente allegato al presente;
 - sarà cura dell'Amministrazione apportare eventuali modifiche al canone di servizio a seguito di specifiche disposizioni normative che prevedano eventuali riduzioni e/o agevolazioni a favore degli operatori economici del settore di riferimento.
3. Di quantificare il canone annuo di servizio in euro 12.375,00 dando atto che lo stesso è stato rideterminato nel rispetto della durata effettiva della concessione di cui trattasi.
4. Di precisare che il concessionario ha correttamente adempiuto a tutte le obbligazioni pregresse.

5. Di evidenziare che l'Amministrazione potrà sospendere o modificare in qualsiasi momento l'affidamento del servizio prima del termine stabilito, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per altri comprovati e giustificati motivi, senza che l'affidatario possa opporsi o vantare titolo alcuno al risarcimento del danno.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta "Albergo Miravalle" di Caser Gianmario e C. sas. dando atto che restano ad esclusivo carico della ditta medesima tutte le spese connesse alla formalizzazione della proroga di cui trattasi.
7. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo consiglieri, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2.
8. Di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta.
9. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Loss Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).